

## CONFRONTO DI IDEE

---

**RENATO G. BRICCHETTI**

### **Diritto penale concorsuale: la riforma non può attendere**

L'Autore, nella cornice del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, evidenzia le principali criticità ed esigenze di riforma che riguardano la bancarotta, propria ed impropria, fraudolenta e semplice, correlata alla dichiarazione di fallimento e al concordato preventivo e ad altri strumenti concorsuali alternativi alla liquidazione nonché le falsità del professionista in attestazioni e relazioni.

*Insolvency criminal law: the reform cannot wait*

*The Author, within the framework of the Code of business crisis and insolvency, highlights the main critical issues and reform needs concerning insolvency law e corporate insolvency procedures, related to the declaration of insolvency and the composition with creditors and other insolvency instruments alternative to liquidation as well as document fraud of the advisor in attestations and reports.*

**SOMMARIO:** 1. Considerazioni introduttive. - 2. Fallimento, liquidazione giudiziale e banca-rotta. - 3. Strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e limitazione applicative della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice. - 4. Strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e bancarotta. - 5. Falsità del professionista nelle relazioni o nelle attestazioni. - 6. Considerazioni conclusive.

1. *Considerazioni introduttive.* Il diritto penale concorsuale va ripensato e riscritto perché fondato su modelli ormai tramontati<sup>1</sup>. Dalla metà del mese di luglio dello scorso anno si è cominciato ad avere a che fare con le disposizioni penali del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di seguito, Codice); un intervento, quello del Codice, pressoché inutile, talora inutilmente complesso, vieppiù complicato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva UE 2019/1023, di seguito, d.lgs. 83).

Di più: nella relazione illustrativa del Codice si legge: «manca [N.d.A: nella legge delega] ogni indicazione volta alla riformulazione delle disposizioni incri-

---

<sup>1</sup> Una completa esposizione delle ragioni che impongono la riforma delle disposizioni penali può vedersi in ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel Codice della crisi d'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2019, 1817 ss.

minatrici della legge fallimentare» e «le norme [N.d.A: del Codice] riproducono sul piano delle condotte incriminate le corrispondenti previsioni della legge fallimentare» (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, di seguito legge fallimentare). È un'affermazione vera solo in parte. E dove non lo è - tra poco lo si vedrà - in particolare, dove vi sono diversità rispetto alle previsioni incriminatrici contenute nella legge fallimentare (in altre parole, prendendo spunto dall'art. 2 c.p., nuovi reati, abolizione di precedenti reati e modificazioni di precedenti disposizioni) è inevitabile dubitare della legittimità costituzionale, per eccesso di delega (contrasto con l'art. 76 Cost.), delle nuove disposizioni penali.

E allora, vediamo le affermazioni vere della Relazione e quelle che tali non sembrano.

Tratteremo soltanto - è opportuno precisarlo - della bancarotta, propria ed impropria, fraudolenta e semplice, correlata alla dichiarazione di fallimento, ora liquidazione giudiziale (*infra* 2), dei limiti all'applicazione della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice (*infra* 3), della bancarotta correlata al concordato preventivo e ad altri strumenti concorsuali alternativi alla liquidazione (*infra* 4), delle falsità del professionista in attestazioni e relazioni (*infra* 5). Non tratteremo, in altre parole, degli altri reati concorsuali e delle disposizioni processuali e neppure, se non in minima parte, delle nostre idee di riforma<sup>2</sup>. Ma non mancheremo di ribadire l'improcrastinabilità della riforma e di segnalare i danni "normativi", arrecati dal Codice e dagli interventi successivi, che attendono di essere riparati.

2. *Fallimento, liquidazione giudiziale e bancarotta.* Con riguardo alla bancarotta, a parte gli adeguamenti al nuovo lessico (come ha stabilito l'art. 349, in termini generali, i termini «fallimento» e «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati), c'è corrispondenza tra le previsioni:

---

<sup>2</sup> Che possono, peraltro, vedersi in MUCCIARELLI, *Proposte di revisione ai reati fallimentari: la relazione della Commissione Bricchetti*, in *Sist. pen.* 7 luglio 2022.

- in materia di bancarotta fraudolenta dell'imprenditore individuale, degli artt. 216 della legge fallimentare e 322 del Codice, se si esclude il fatto (innocuo) che il comma 4 dell'art. 322, in tema di pene accessorie, riproduce l'intervento manipolativo della Corte costituzionale<sup>3</sup> che ha dichiarato illegittimo nella parte in cui dispone «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Alla pronuncia della Corte costituzionale è, poi, seguita una decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha statuito che «le pene accessorie previste dall'art. 216, nel testo riformulato dalla sentenza 5 dicembre 2018, n. 222 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.»<sup>4</sup>; non sono, dunque, riconducibili alle pene di durata non espressamente determinata di cui all'art. 37 c.p. (svuotato in tal modo di contenuti), con conseguente commisurazione della stessa a quella della pena principale irrogata;
- in materia di bancarotta semplice dell'imprenditore individuale, degli artt. 217 e 323;
- in materia di circostanze della bancarotta, degli artt. 219 e 326;
- in materia di bancarotta patrimoniale dei soci illimitatamente responsabili, dichiarati falliti, della società in nome collettivo (s.n.c.) e della società in accomandita semplice (s.a.s.), degli artt. 222 e 328: in proposito, a parte la persistente lacuna riguardante il socio accomandatario della società in accomandita per azioni, va notato che, nel titolo IX del Codice dedicato alle “disposizioni penali”, l'intitolazione del capo I è «Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale». Non più, dunque, reati commessi dal “fallito”, parola che

---

<sup>3</sup> C. cost. 5 dicembre 2018, n. 222.

<sup>4</sup> Cass., sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28910, Suraci, Rv. 276286-01.

includeva l'imprenditore soggetto al fallimento e il socio illimitatamente responsabile delle s.n.c. e delle s.a.s. (art. 222 legge fallimentare). L'intitolazione del capo è, dunque, disallineata rispetto all'art. 349 che prevede che "nelle disposizioni normative vigenti" il termine «fallito» sia sostituito con l'espressione «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» non con le parole "imprenditore in liquidazione giudiziale";

- in materia di bancarotta fraudolenta degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, degli artt. 223 e 329 con una sola diversità: nell'art. 329, comma 2, n. 2 (causazione del dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose) la parola «dissesto» ha sostituito la parola «fallimento» contenuta nell'art. 223, secondo comma, n. 2. Il codice considera, dunque, fallimento e dissesto sinonimi, quantomeno nell'ambito di questa disposizione.

Nulla di eversivo (pur essendo vero che, anche in tal caso, il Codice si è discostato volutamente dalla regola che vorrebbe che la parola "fallimento" fosse sostituita dalle parole "liquidazione giudiziale") se si considera che, nel commentare detta disposizione, si è detto che cagionare (con dolo o per effetti di operazioni dolose) il fallimento di una società significa provocare il dissesto (che, prima o poi, sfoci nella pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, indispensabile perché la bancarotta si configuri, ma che non ne rappresenta l'evento), non certo provocare la pronuncia di detta sentenza<sup>5</sup>.

Non esiste, tuttavia, una definizione legislativa di dissesto benché questo termine sia presente anche in altre disposizioni della legge fallimentare e, di riflesso, nel Codice.

In particolare, il termine "dissesto" è presente anche nell'art. 223, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare e nell'art. 329, comma 2, n. 1, del Codice (bancarotta da reato societario) oltre che in altre disposizioni: bancarotta semplice (artt. 217, primo comma, n. 4 e 224, primo comma, n. 2 legge fallimentare; artt. 323, comma 1, n. 4, e 330, comma 1, n. 2, del Codice), ricettazione

---

<sup>5</sup> Per tutti, PEDRAZZI, in PEDRAZZI - SGUBBI, *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito*, in *Commentario Scialoja-Branca, La legge fallimentare*, a cura di GALGANO, artt. 216-227, Bologna-Roma 1995, 315.

prefallimentare (distrazione senza concorso con l'imprenditore: art. 232, secondo comma, n. 2, legge fallimentare; art. 338, comma 2, n. 2, del Codice), il ricorso abusivo al credito (art. 218 legge fallimentare; art. 325 del Codice) in cui il dissesto è espressamente distinto, quale oggetto della dissimulazione, dallo stato di insolvenza, distinzione che sembra lasciar intendere che non si tratti di sinonimi.

Il Codice (art. 2, comma 1) ha definito crisi e insolvenza.

La crisi (definizione così modificata dal d.lgs. 83) è lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

L'insolvenza è lo «stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

La definizione di dissesto è lasciata, invece, alla giurisprudenza: un fenomeno di natura economico-patrimoniale, uno squilibrio tra attività e passività, in sé reversibile<sup>6</sup>; che non necessariamente sfocia nella sentenza dichiarativa del fallimento<sup>7</sup>; e anche "aggravabile", trattandosi di un dato quantitativo graduabile, misurabile<sup>8</sup>; una situazione, insomma, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria (hanno incidenza su di esso tutti gli atti compiuti fino al fallimento<sup>9</sup>, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori<sup>10</sup>).

Una nozione, dunque, non lontana dalla previgente definizione di crisi: «stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore ...».

---

<sup>6</sup> Cass., sez. V, 3 novembre 2020, n. 1947/21; Cass., sez. V, 7 dicembre 2021, n. 348/22; Cass., sez. V, 17 dicembre 2020, n. 13383/21.

<sup>7</sup> Cass., sez. V, 9 maggio 2017, n. 29885, Rv. 270877.

<sup>8</sup> Cass., sez. V, 20 maggio 2014, n. 40998.

<sup>9</sup> Cass., sez. V, 12 maggio 2017, n. 37932.

<sup>10</sup> Cass., sez. V, 25 maggio 2011, n. 32899; Cass., sez. V, 10 febbraio 2020, n. 15652.

L'aggravamento del dissesto è un deterioramento, un peggioramento della complessiva situazione economica. Non deve guardarsi alle singole posizioni debitorie, bensì alla condizione globale in cui versa l'impresa, potendo riscontrarsi un aggravamento del dissesto anche qualora non vi sia, ad esempio, una diminuzione in senso algebrico dell'attivo, ma si possa ugualmente evincere un depauperamento<sup>11</sup>;

- in materia di bancarotta semplice degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, degli artt. 224 e 330;

- in materia di bancarotta dell'instutore dell'imprenditore individuale, degli artt. 227 e 333;

- in materia di liquidazione coatta amministrativa e bancarotta, degli artt. 237, primo comma, e 343, comma 1.

3. *Strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e limitazione applicative della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice.* Qualche considerazione in più è richiesta dal raffronto, in materia di non applicazione delle norme incriminatrici della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice<sup>12</sup>, degli artt. 217-*bis* e 324.

Si può partire dagli adeguamenti dovuti alla mutata numerazione degli articoli: «Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma [ora 322, comma 3], e 217 [ora 323] non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione:

---

<sup>11</sup> Cass., sez. V, 28 marzo 2003, n. 19806; Cass., sez. V, 14 maggio 2015, n. 41008.

<sup>12</sup> Il generale richiamo all'art. 217 non deve far perdere di vista che alcuni dei fatti in esso contemplati sono del tutto eccentrici rispetto alle finalità di soluzione della crisi d'impresa e, pertanto, ai pagamenti e alle operazioni che possono rientrare nell'operatività dell'art. 217-*bis*: si pensi, oltre ai fatti di bancarotta documentale di cui al secondo, ai comportamenti elencati ai nn. 1 («spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla condizione economica») e 5 (inadempimento delle «obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare») dell'art. 217. Rientrano, invece, nell'area di operatività dell'art. 217-*bis* le condotte di cui ai nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 217 se poste in essere nel quadro di una delle procedure in questione, vale a dire le «operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento» (n. 3) e le «condotte gravemente colpose aggravatrici del dissesto» (n. 4): v. BRICCHETTI, *Le esenzioni dai reati di bancarotta. L'art. 217-bis l. fall.*, in GHIA, PICCININI, SEVERINI, *I reati nelle procedure concorsuali, Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2012, 367 ss. Discussa è l'applicabilità all'ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale di cui all'art. 217, primo comma, n. 2 («operazioni manifestamente imprudenti di consumazione di «una notevole parte del patrimonio»): v. MUCCIARELLI, *L'esenzione dai reati di bancarotta*, in *Dir. pen. proc.* 2010, 1478.

1. di un concordato preventivo di cui all'art. 160 [ora, di un concordato preventivo];
2. di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* [ora, di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati];
3. del piano di cui all'art. 67, terzo comma, lettera *d*) [ora, degli accordi in esecuzione del piano attestato];
4. di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'art. 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 [ora, del concordato minore omologato ai sensi dell'art. 80] nonché
5. ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'art. 182-*quinquies* [ora, a norma degli artt. 99, 100 e 101 del Codice]».

Va messo, anzi tutto, da parte il punto 4: il Codice ha ripetuto lo stesso errore contenuto nella legge fallimentare: quello di includere tra i pagamenti e le operazioni ai quali non si applicano le disposizioni sulla bancarotta preferenziale e sulla bancarotta semplice quelli effettuati in esecuzione del concordato minore (art. 80; nella legge fallimentare - come si è detto - si parlava di accordi composizione della crisi omologati ai sensi dell'art. 12 della L. 27 gennaio 2012, n. 3), dimenticando che detti reati non sono previsti nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. I reati correlati a dette procedure erano previsti dall'art. 16 della L. n. 3/2012; ora sono previsti dall'art. 344 del Codice.

Venendo al punto 1, già la legge fallimentare, parlando di «concordato preventivo di cui all'art. 160», si riferisce a tutte le tipologie di concordato; basti osservare che all'art. 186-*bis*, relativo al concordato con continuità aziendale, si applica il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lettera *e*), che specifica il contenuto del piano di concordato previsto, in generale, dall'art. 160, primo comma.

L'art. 324 parla di concordato preventivo senza ulteriori specificazioni. Ciò non comporta un ampliamento della non applicabilità delle disposizioni sulla bancarotta preferenziale e sulla bancarotta semplice. L'art. 324 mantiene, invero,

la stessa finalità dell'art. 217-*bis*, per cui sembra corretto riferire anche questa previsione, come la precedente, a tutte le tipologie di concordato.

Va, inoltre, ricordato che l'art. 25-*sexies*, comma 8, del Codice (inserito dal d.lgs. 83) dispone l'applicabilità "in quanto compatibile" (riserva di ardua decifrazione) della disposizione di cui all'art. 324 ai casi di "*concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*" ivi disciplinati.

Quanto al punto 2, l'art. 217-*bis* parla di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis*, mentre l'art. 324 si riferisce ad accordi di ristrutturazione dei debiti omologati senza ulteriore specificazione.

Ciò consente di far rientrare nell'ambito della norma in esame anche i piani soggetti a omologazione di cui all'art. 64-*bis* (e disposizioni correlate) del Codice.

Restano fuori le convenzioni di moratoria ma l'esclusione è comprensibile visto che comportano solo riscadenziamenti dei debiti.

In relazione al punto 5 vi è coincidenza tra i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'art. 182-*quinquies* della legge fallimentare (art. 217-*bis*) e quelli previsti dagli artt. 99, 100 e 101 del Codice.

L'art. 182-*quinquies* comprende i finanziamenti prededucibili autorizzati, funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (primo comma), i finanziamenti prededucibili autorizzati urgenti per necessità relative all'attività aziendale (terzo comma), i pagamenti di debiti anteriori (quinto, sesto e settimo comma); nel Codice, l'art. 99 riguarda i finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'art. 100 concerne l'autorizzazione ai pagamenti di debiti pregressi e l'art. 101 tratta dei finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti.

4. *Strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e bancarotta.* Veniamo al raffronto tra l'art. 236, secondo e terzo comma, e l'art. 341, commi 2 e 3.

4.1. L'art. 236, secondo comma, legge fallimentare è nato per punire i fatti di bancarotta "nel caso" di concordato preventivo e di amministrazione controllata (abrogata da diversi anni) al tempo in cui queste procedure concorsuali presupponevano che l'impresa fosse in stato d'insolvenza (cioè, in una situazione del tutto sovrapponibile a quella che importava l'applicazione delle norme incriminatrici in tema di bancarotta).

Con la riforma del 2005, immutato l'art. 236, secondo comma, L.F., anche all'impresa in crisi è stato reso possibile l'accesso al concordato preventivo.

Ma la norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta e della bancarotta semplice societaria (di cui all'art. 236, secondo comma, n. 1) è rimasta immutata nonostante l'evidente disomogeneità dei presupposti<sup>13</sup>.

Non vi è dubbio che l'assetto normativo attuale autorizzi una lettura rigoristica. Ma la disomogeneità di cui si è detto (che riguarda tutte le altre procedure concorsuali alternative) e la presenza del rischio penale si pongono come fattori che possono disincentivare il ricorso a tali strumenti di soluzione della crisi, alternativi (e preventivi) alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

Il criterio discrezionale per l'applicabilità della bancarotta dovrà essere individuato dal legislatore - per ragioni di coerenza sistematica e di ragionevolezza complessiva - nell'esistenza dello stato d'insolvenza.

Le procedure, variamente denominate, di gestione della crisi devono dare ingresso alla reazione penale soltanto in quanto ammesse od omologate in presenza di tale stato, che dovrà essere accertato dall'autorità giudiziaria.

4.2. In ogni caso, le disposizioni della legge fallimentare e del Codice sembrano sovrapporsi senza sbavature.

Talune anomalie sono state eliminate dagli interventi normativi dell'agosto 2021 e del giugno 2022 che non hanno, però, modificato, come avrebbero

---

<sup>13</sup> Problema sollevato nel 2006 da BRICCHETTI, MUCCIARELLI, SANDRELLI, *Commento alle disposizioni penali*, in *Il nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da JORIO*, Bologna 2007, 2721 ss.; ribadito e approfondito da ALESSANDRI, cit., 1829 ss.

dovuto, la rubrica dei due articoli che è rimasta «Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria».

La continuità emerge dal raffronto.

L'art. 236, terzo comma, della legge fallimentare, come sostituito dal d.l. 24 agosto 2021, n.118, stabilisce:

Nel caso di:

- accordi di ristrutturazione (dei debiti, stipulati dall'imprenditore in stato di crisi - la cui attività prosegue - con i creditori: art. 182-*bis*) ad efficacia estesa («estesa» anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria - banche e intermediari finanziari: v. art. 182-*septies*],

- convenzioni di moratoria (art. 182-*octies*: concluse tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria),

accordi di ristrutturazione (dei debiti, stipulati dall'imprenditore in stato di crisi con i creditori) omologati (dal tribunale con decreto motivato, una volta decise le opposizioni) ai sensi dell'art. 182-*bis*, quarto comma, terzo e quarto periodo (Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria),

si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numero 1 ....

4.3. L'art. 341, comma 3, del Codice stabilisce:

3. Nel caso di:

- accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (disciplinati dall'art. 61),
  - convenzioni di moratoria (disciplinate dall'art. 62),
  - accordi di ristrutturazione omologati ai sensi dell'art. 63, comma 2-*bis*<sup>14</sup> (Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria)
- si applicano le disposizioni previste al comma 2, lett. a) ...

4.4. Ci ha pensato, poi, il d.lgs. 83 a complicare le cose.

L'art. 25-*sexies*, comma 8, del Codice, inserito dal d.lgs. 83, dispone l'applicabilità "in quanto compatibili" [*sic*] delle disposizioni incriminatrici di cui all'art. 341 ai casi di "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio". Estensione di dubbia legittimità costituzionale poiché implica, nelle intenzioni del legislatore (malamente attuate) l'introduzione, in assenza di delega, di norme penali con effetti *in malam partem*.

In ogni caso, anche per porre rimedio alla violazione del principio di legalità, l'inserimento della comminatoria penale con riguardo al concordato semplificato deve essere realizzato mediante modifica dell'art. 341.

5. *Falsità del professionista nelle relazioni o nelle attestazioni.* L'art. 342 del Codice ha preso il posto dell'art. 236-*bis* della legge fallimentare.

5.1. L'art. 236-*bis* stabilisce al comma 1: «Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli:

---

<sup>14</sup> L'art. 39, comma 1, del d.lgs. 83 ha sostituito le parole «dell'articolo 63, comma 2-*bis*» alle parole «dell'art. 48, comma 5».

- 67, terzo comma, lettera d) (in relazione al piano privato di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano);
- 161, terzo comma (il piano del concordato preventivo e la relativa documentazione devono essere accompagnati da relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano);
- 182-*bis* (la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e la relativa documentazione devono essere depositate unitamente ad una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto di termini stabiliti dalla legge (primo comma); attestazione che deve essere rinnovata i) se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, ii) in caso di modifiche sostanziali degli accordi e iii) qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano e l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi (ottavo comma).

L'oggetto materiale delle falsità è costituito, nell'art. 236-*bis*, da relazioni e attestazioni. È legittimo dubitare, pertanto, se al novero delle «attestazioni» sia riconducibile anche la dichiarazione del professionista, prevista dal sesto comma dell'art. 182-*bis*, in ordine alla idoneità della proposta di accordo con richiesta di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Nel Codice è stata introdotta una disciplina omogenea delle misure protettive per tutte le procedure (artt. 54 e 55) e una disposizione in tutto simile è contenuta nell'art. 54, comma 3, che, tuttavia, utilizza il termine «attestazione», non più «dichiarazione».

Come si dirà, peraltro, detta attestazione non rientra tra quelle la cui falsità è punita dall'art. 342 del Codice.

Ne deriva che quand'anche si dovesse ritenere che la dichiarazione di cui all'art. 182-*bis*, sesto comma, costituiva oggetto delle falsità represses dall'art. 236-*bis*, si dovrebbe prendere atto della sopravvenuta abolizione del reato, benché non prevista nella legge delega;

- 182-*quinquies* [nel caso in cui il debitore - che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, proposta di accordo ai sensi dell'art. 182-*bis*, sesto comma - sia autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, deve attestare che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (primo comma); quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, se il debitore delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa ha, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, adempiuto le proprie obbligazioni o viene autorizzato dal tribunale al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, deve attestare che anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori (settimo comma); il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ma deve attestare che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori (ottavo comma)];

- 182-*septies* (questo articolo, sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. e), d.l. 24 agosto 2021, n. 118, non prevede più attestazioni o relazioni del professionista; in precedenza l'attestazione dell'omogeneità della posizione giuridica e degli

interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria era prevista dal sesto comma e riguardava la convenzione in moratoria, ora disciplinata dall'art. 182-*octies*, non richiamato dall'art. 236-*bis*, che, al primo comma, lett. d) prevede che sia attestata la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c). Se il rinvio, come sembra, recepisce anche le sopravvenute modificazioni alla disposizione richiamata, deve ritenersi che, in tema di convenzione di moratoria la falsa attestazione non è più prevista dalla legge come reato, sia per la soppressione del sesto comma dell'art. 187-*septies* che la prevedeva, sia per l'omesso richiamo, nell'art. 236-*bis*, dell'art. 187-*octies* che, nel comma 1, lett. d), la prevede);

- 186-*bis* [in caso di concordato con continuità aziendale: deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (secondo comma, lett. b), la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (quinto comma, lett. a)] ,  
espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro<sup>15</sup>.

5.2. Immutata la rubrica (*Falso in attestazioni e relazioni*), nell'art. 342 del Codice cambia in parte il testo del primo comma: «1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3 [L'art. 39, comma 2, del d.lgs. 83 ha sostituito le parole «87, commi 2 e 3» con le parole. «87, comma 3»], 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero

---

<sup>15</sup> Sul reato in esame v., tra gli altri, GUERINI, *La responsabilità del professionista attestatore nell'ambito delle soluzioni concordate per le crisi d'impresa*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, n. 2, 74 ss.; MEZZETTI, *Falso in attestazioni o relazioni*, in *Arch. pen.* 2015, n. 1, *on line*; MUCCIARELLI, *Il ruolo dell'attestatore e la nuova fattispecie penale di "Falso in attestazioni e relazioni"*, in *www.illfallimentarista.it.*, 2012; BRICCHETTI - PISTORELLI, *Operazioni di risanamento, professionisti nel mirino*, in *Guida dir.*, 2012, n. 29, 45.

omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro».

Nell'art. 342 del Codice l'oggetto materiale è - come si è visto - indicato con i richiami agli articoli:

- 56, comma 4 [vi è corrispondenza del richiamo dell'art. 236-*bis* all'art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare con il richiamo dell'art. 342 all'art. 56, comma 4, del Codice (ora diventato comma 3, a seguito della sostituzione del testo dell'art. 56 del Codice ad opera dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, senza che sia intervenuta la modifica del richiamo contenuto nell'art. 342). Entrambe le disposizioni riguardano le attestazioni dei piani attestati di risanamento, da taluno definiti "privati" perché immuni da interventi giudiziari, che devono riguardare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano "economica e giuridica", specificazione che non era presente nell'art. 67, terzo comma, lett. d), «idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria»;

- 57, comma 4 [il richiamo dell'art. 236-*bis* all'art. 182-*bis* (*recte* al primo comma di detto articolo) legge fallimentare corrisponde al richiamo dell'art. 342 all'art. 57, comma 4, del Codice. Entrambi gli articoli riguardano le attestazioni degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Qualche ritocco lessicale e nulla di più. L'art. 182-*bis*, primo comma, parla di «relazione redatta da un professionista [...] sulla *veridicità* dei dati aziendali e sull'*attuabilità* dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti "con particolare riferimento alla sua *idoneità* ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori ...». L'art. 57, comma 4, del Codice parla di professionista che «deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3»]:

- 58, commi 1 e 2 [il professionista deve rinnovare l'attestazione nel caso di modifiche sostanziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ante (comma 1) e post (comma 2) omologa. Questo tipo di attestazione non è contemplato dalla legge fallimentare e non è, quindi, oggetto materiale delle falsità punite dall'art. 236-*bis*]. Si è in presenza, dunque, di nuove figure di reato la cui introduzione non era prevista nella legge delega;

- 62, comma 2, lett. d) (nessuna modifica comporta anche il richiamo dell'art. 342 all'art. 62, comma 2, lett. d), del Codice che riguarda l'attestazione per le convenzioni di moratoria, che nel Codice hanno autonoma e specifica disciplina, pur trattandosi di *species* degli accordi di ristrutturazione del debito. L'art. 342 riflette questa specificità. Ma nulla è e cambiato perché queste convenzioni rientrano nell'ambito operativo dell'art. 182-*bis* della legge fallimentare richiamato dall'art. 236-*bis*. Si tratta delle attestazioni relative alle “nuove” convenzioni di moratoria, che, diversamente da quanto accade oggi con l'art. 182-*septies* legge fallimentare, possono vincolare, a certe condizioni, anche i creditori omogenei dissenzienti, anche se non sono banche o intermediari finanziari];

- 87, comma 3 [questo richiamo corrisponde al richiamo dell'art. 236-*bis* all'art. 161, terzo comma 3, e all'art. 186-*bis* della legge fallimentare. Tutti i richiami riguardano, invero, la relazione del professionista nel concordato preventivo con attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. L'art. 87, comma 3, del Codice, a differenza del sopraindicato art. 56, comma 4 (ora - come sopra si è detto - comma 3) e dell'art. 57, comma 4, parla solo di “fattibilità” non di fattibilità “economica” (gli artt. 56 e 57 del Codice non parlano più anche di fattibilità giuridica dopo le modifiche apportate dagli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. - del richiamo all'art. 186-*bis* legge fallimentare (*recte* al comma 2, lett. b), di detto articolo) con il richiamo all'art. 87, comma 3, del Codice.

Gli artt. 186-*bis* della legge fallimentare e 87, comma 3, del Codice riguardano la relazione del professionista nel concordato in continuità che deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori o – così si esprime – l'art. 87, comma 3, che, in caso di continuità aziendale, il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Le altre attestazioni o relazioni previste nell'art. 186-*bis*, terzo comma, della legge fallimentare (attestazione, da parte del professionista, della conformità al piano e della ragionevole capacità di adempimento in ipotesi di continuazione di contratti pubblici nel caso di ammissione al concordato preventivo) e comma 5, lett. *a*) (relazione del professionista attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto in ipotesi di partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel caso di ammissione al concordato, riprese, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'art. 95 del Codice, non sembrano costituire oggetto materiale del reato in esame, ma può anche sostenersi che, trattandosi di specificazioni dell'attestazione “generale” da predisporre per il piano concordatario e non di attestazioni autonome, anch'esse rientrino nell'oggetto materiale della falsità incriminata];

- 88, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 13, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (nel concordato preventivo, il professionista deve attestare, relativamente ai crediti tributari e contributivi nella transazione fiscale, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore). Questa attestazione non era prevista, come possibile oggetto di falsità, nell'art. 236-*bis* legge fallimentare, né d'altra parte l'art. 186-*ter* legge fallimentare richiede attestazioni nella transazione fiscale. È stato, dunque, introdotto dal Codice un nuovo reato benché la legge delega non lo prevedesse;

- 90, comma 5 (in caso di proposte di concordato concorrenti, il professionista deve attestare che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o il venti per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'art. 13. Il comma 4 stabilisce che la relazione di cui all'art. 87, comma 3, può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.

Identica attestazione era prevista dall'art. 163, comma 5, della legge fallimentare, che non era, tuttavia, richiamato nell'art. 236-*bis*.) Si è, dunque, anche in tal caso in presenza di nuova incriminazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, primo comma, c.p. Manca, però, ogni previsione nella legge delega;

- 100, commi 1 e 2 (comma 1: nel caso di domanda di concordato ai sensi degli artt. 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, qualora il tribunale autorizzi il debitore a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, il professionista deve attestare che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione; comma 2: Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'art. 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo ha autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista deve attestare anche che il credito garantito

potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori).

Le attestazioni corrispondono a quelle previste dall'art. 182-*quinquies*, quinto, sesto e settimo comma.

Sulle nuove fattispecie fin qui indicate pende, inevitabile, un dubbio di legittimità costituzionale, data l'assenza di delega, sempre che non si ritenga sufficiente (ma sembra improbabile) l'art. 1, comma 2, della legge delega che stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo «cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo di renderle ad essi conformi ...».

5.3. Il quadro esposto subisce, tuttavia, significative rimodulazioni ad opera di altra parte dell'art. 342.

A nessuno sarà sfuggita la modificazione consistente nelle parole «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati» aggiunte, nell'art. 342 del Codice, dopo l'aggettivo “rilevanti”.

Ripartiamo dall'art. 236-*bis*.

La disposizione incrimina falsità ideologiche (*in committendo o in omittendo*) commesse da privato.

Il fatto tipico era nelle sole parole «espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti». Aveva destato perplessità l'uso dell'attributo “rilevanti” sia perché il principio di determinatezza della fattispecie non gradisce che nelle norme incriminatrici siano usati aggettivi quantitativi non numerici, sia perché esso appare, sotto il profilo sintattico, riferibile soltanto alle informazioni vere di cui è punita l'omissione e non anche alle informazioni false di cui è incriminata l'esposizione.

L'ingiustificabile asimmetria non poteva, tuttavia, portare ad affermazione irragionevole, vale a dire che qualsiasi falsità commissiva, ancorché avente ad oggetto informazioni irrilevanti, integrasse il reato di nuovo conio. Sicché si è preferito affermare che il legislatore avesse inteso considerare “rilevante” ogni in-

formazione comunque idonea a falsare, nel complesso e in maniera significativa, la relazione/attestazione, così attribuendo al requisito di rilevanza la funzione di selezionare le condotte in grado di rendere concreto il pericolo di offesa del bene giuridico tutelato.

Le varie attestazioni sono – come si è visto – essenzialmente finalizzate a rassicurare in ordine alla funzionalità di finanziamenti, prestazioni e attività alla migliore soddisfazione dei creditori e, soprattutto, in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano (di attuabilità dell'accordo parla l'art. 182-*bis* legge fallimentare).

Il testo dell'art. 236-*bis* sembrava prevedere come alternative veridicità dei dati e fattibilità del piano. In altre parole, la falsità dei dati si considerava penalmente rilevante quand'anche non avesse incidenza sulla fattibilità del piano; per converso poteva esistere una falsa attestazione di fattibilità sulla base di dati fedeli e veritieri qualora il professionista utilizzasse criteri e metodi di valutazione che la scienza aziendale ritenga inadeguati, errati, non pertinenti, non riconoscibili in maniera trasparente.

Nei giudizi prognostici di fattibilità/attuabilità, in altre parole, la prova della falsità si fondava su giustificazioni manifestamente irragionevoli o su affermazioni che, in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, contraddicono i medesimi.

L'art. 236-*bis* mostrava, dunque, di ritenere che anche i giudizi di valore, qual era il giudizio di fattibilità/attuabilità (in sostanza un giudizio *ex ante* sulla probabilità di successo del piano), potessero essere non veritieri<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. MUCCIARELLI, *Il ruolo dell'attestatore*, cit., secondo il quale «anche il giudizio prognostico sulla fattibilità del piano costituisce, nella sua oggettività, un'informazione (consistente nella notizia dell'esistenza di un piano attestato come fattibile)» e «analoga considerazione vale per i termini funzionalità (rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori) ovvero essenzialità (per proseguire l'attività d'impresa), di cui parlano gli artt. 182-*quinquies* e 186-*bis*»; MEZZETTI, *Falso in attestazioni o relazioni*, cit., il quale ipotizza che, stando alla generica formulazione letterale dell'art. 236-*bis*, il rimprovero può essere legato «non solo alla genuinità dei dati numerici, ma anche all'attendibilità della valutazione discrezionale espressa dal professionista, elemento che ... può presentare aspetti di conflitto con l'indice doloso di riferibilità soggettiva richiesto dalla fattispecie».

Ma nell'art. 342 del Codice, dopo l'aggettivo "rilevanti", sono state - come si è avuto modo di dire - aggiunte le parole «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati».

È indubitabile che si tratti di parole che incidono sul fatto tipico, riducendo l'area di penale rilevanza e quindi determinando una parziale *abolitio criminis*. Il fatto tipico del reato è stato limitato alla sola veridicità dei dati, con implicita esclusione della valutazione di fattibilità, benché nella Relazione illustrativa (p. 239) si affermi che il nuovo art. 342 «riproduca sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art. 236-*bis*».

È, in ogni caso, rimasta l'ambiguità sintattica di cui sopra si è detto.

Non vi è motivo, però, di risolverla diversamente, anche se nella Relazione illustrativa (p. 239) si legge che, attraverso l'introduzione dell'art. 342, si è precisato «il contenuto delle informazioni rilevanti la cui omissione costituisce reato».

È, tuttavia, improbabile che questa generica affermazione possa ritenersi espressione di una consapevole *voluntas legis*; assai più probabile è che le implicazioni della stessa siano sfuggite al redattore.

In sintesi, il professionista incorre in responsabilità per il reato in esame qualora ometta di riferire rilevanti informazioni vere o esponga rilevanti informazioni false in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati.

La valutazione di fattibilità economica da parte del professionista attestatore è ancora prevista, ma la sua falsità non rientra nell'orbita del grave reato in esame e questo vale anche per le altre valutazioni previste nelle varie attestazioni e relazioni.

La modifica è "favorevole"; ne consegue la retroattività, fermo restando che questa operazione normativa non era prevista dalla delega.

Va detto, per concludere che l'art. 342 del Codice dovrebbe essere integrato con riferimento alle condotte poste in essere nell'ambito di procedure disciplinate dal Codice medesimo, allo scopo di munire di presidio penalistico la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti attestatori chiamati a prendervi parte.

Il riferimento è all'art. 64-*bis*, comma 3 e all'art. 284, comma 5 che, con riguardo rispettivamente al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e a concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo, stabiliscono che il professionista attesti la veridicità dei dati aziendali.

6. *Considerazioni conclusive.*

La riforma che, a differenza del Paradiso, “non può attendere” non è fatta soltanto da ciò che si è fin qui detto. Certo, la bancarotta in relazione agli strumenti di regolazione della crisi indicati nell'art. 342 è uno degli snodi fondamentali. Proprio per lo spirito che anima la riforma.

Ma altri aspetti non sono da meno.

Società e consorzi, protagoniste della realtà economica contemporanea, devono essere portate al centro del sistema, ribaltando l'attuale prospettiva, incentrata sull'imprenditore individuale, da disciplinare in via residuale.

Va messa a punto una corretta lettura selettiva delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Già ci ha pensato la giurisprudenza degli ultimi anni<sup>17</sup>, ribadendo, in sintonia con la migliore elaborazione dottrinale, che le condotte incriminate devono essere in concreto pericolose per gli interessi dei creditori oggetto di tutela.

Ma c'è chi ritiene che si dovrebbe fare di più, intervenire sulla norma, tipizzare una zona di rischio penale nella quale deve collocarsi la condotta per essere penalmente rilevante.

C'è poi l'analoga esigenza di una selettiva oggettivazione della bancarotta preferenziale, la cui offensività è oggi imperniata sul contenuto del dolo specifico. Va eliminata la bancarotta da reato societario (fatti dolosi, integranti reati societari, causativi del dissesto: art. 223, secondo comma, n. 1, L.F. e art. 329, comma 2, n. 1, del Codice), perversa norma speciale punita con la stessa pena

---

<sup>17</sup> Sulla bancarotta fraudolenta prefallimentare come reato di pericolo concreto nella più recente giurisprudenza di legittimità può vedersi BRICCHETTI, *La costruzione giurisprudenziale della bancarotta prefallimentare come reato condizionale a condotta realmente pericolosa per il bene giuridico tutelato*, in *Giust. pen.* 2018, II, 487 ss.

di quella generale (fatti dolosi causativi del dissesto: art. 223, secondo comma, n. 1, L.F. e art. 329, comma 2, n. 2 del Codice)

Deve essere razionalizzata la bancarotta semplice, rimarcandone le natura colposa e mantenendo solo le ipotesi che già ora la esprimono.

Occorre, poi, dare vita ad un sistema riparativo chiaro ed efficace, funzionale al recupero dell'impresa o dei beni sottratti alla medesima e ai suoi creditori: dalla bancarotta riparata, a circostanze attenuanti "consistenti" imperniate sul risarcimento del danno, ad eventuali cause di estinzione del reato.

Vanno eliminate le norme incriminatrici obsolete che prevedono condotte di mera disobbedienza prive di per sé di concreta offensività, come d es. la denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale (artt. 327 e 332 del Codice).

Le ipotesi di responsabilità penale del curatore e delle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della liquidazione giudiziale devono essere ricondotte allo statuto penale dei pubblici ufficiali in generale, anche in considerazione del fatto che le norme incriminatrici di peculato, concussione, corruzioni, ecc. coprono ogni possibile condotta penalmente illecita del curatore e dalle persone che lo coadiuvano.

E, non ultimo, le disposizioni processuali, ferme in sostanza al 1930, vanno interamente scritte o, comunque, riscritte.